

Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TITOLO I

OGGETTO, PRINCIPI, FINALITÀ E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina il diritto allo studio e gli interventi nell'ambito dell'istruzione, all'interno del territorio regionale.

2. La Regione promuove la realizzazione di un sistema scolastico innovativo e in grado di generare processi attivi di apprendimento negli studenti, in grado di sviluppare e maturare competenze atte a favorire il futuro inserimento nel mondo del lavoro e l'integrazione sociale in un contesto economico globalizzato e multiculturale.

Art. 2

(Principi e finalità generali)

1. La Regione ispira la propria azione al principio di centralità della persona e valorizza l'autonomia scolastica.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione intende perseguire in particolare le seguenti finalità:

a) rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi attraverso la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari;

b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il potenziale specifico di ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica attraverso una attività di efficace orientamento e riorientamento;

b bis) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;

c) sostenere il potenziamento dell'offerta educativa e formativa, favorendo l'implementazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza, promuovendo l'educazione civica e ambientale, la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo di progettualità in dimensione laboratoriale, sostenendo e promuovendo la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;

d) arricchire il plurilinguismo attraverso la valorizzazione delle lingue comunitarie, delle nuove lingue emergenti, l'apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista e l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, in un contesto plurilingue;

e) promuovere la scuola digitale incrementando la dotazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale, per migliorare sia la didattica per la costruzione delle competenze, anche digitali degli studenti e per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche e delle segreterie digitali;

f) favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a processi educativi individualizzati di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e il sostegno ad alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;

f bis) favorire un approccio integrato e interdisciplinare che affronti le tematiche della salute, utilizzando metodologie educative attive che sviluppino competenze e abilità individuali, creando un clima e relazioni positivi;

f ter) promuovere la comunità educante e i patti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;

g) favorire i processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche e gli attori formativi e socioeconomici del territorio, con attenzione alle situazioni

ambientali, sociali, culturali e linguistiche.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'articolo 3.

(9)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019

3 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019

4 Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019

5 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019

6 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

7 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

8 Lettera f ter) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:

a)

(ABROGATA)

b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni;

d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche storiche;

e) interventi di orientamento scolastico;

f) interventi a sostegno della scuola digitale;

g) interventi a sostegno delle sezioni primavera;

g bis) interventi a sostegno di scuole che promuovono salute;

g ter) interventi diretti a prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali che realizzano percorsi formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali, tenuti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.

(1)(2)(3)(8)(9)(11)

1 bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, ARDIS è autorizzata a effettuare i seguenti interventi, diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche:

a) finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri in comodato gratuito;

b) concessione del contributo "Dote scuola";

c) concessione di contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate;

d) concessione di contributi per gli studenti delle scuole paritarie;

d bis) concessione di contributi per il "Bonus Psicologo Studenti FVG".

(10)(12)

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 i Comuni attuano i seguenti interventi:

a) fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria;

b) organizzazione delle mense scolastiche, garantendo un'alimentazione sana ed equilibrata;

c) iniziative volte a favorire la frequenza della Scuola dell'infanzia;

d) contribuire all'acquisto di materiale didattico, attrezzature didattiche di uso collettivo e al trasporto degli alunni, limitatamente alla parte non coperta dalle misure regionali;

e) pagamento della retta di convitti per alunni con accertate esigenze di carattere economico;

f) servizi di pre e post accoglienza, nonché attività di doposcuola;

g) trasporto scolastico, favorendo la mobilità sostenibile, creando percorsi casa scuola sicuri;

h) servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento;

i) interventi a favore delle scuole non statali per promuovere il diritto allo studio e per l'integrazione dell'offerta formativa.

(4)(5)(6)

2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.

(7)

Note:

1 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019

3 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019

4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019

5 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019

6 Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019

7 Comma 2 bis aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 6/2019

8 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

9 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

10 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

11 Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 10/2021

12 Lettera d bis) del comma 1 bis aggiunta da art. 7, comma 14, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 4

(Sistema scolastico regionale)

1. Ai fini della presente legge per Sistema scolastico regionale si intende l'insieme delle istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia.